



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE

Prot. 0000115 - 05/04/2013



m_ambiente 000007771500

VISTO l'art. 7 comma 3 e comma 5 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma della legge 18 giugno 2009, n. 69"; ed in particolare l'art. 4, comma 5 che prevede "le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento"

VISTO in particolare l'art. 10, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che così dispone: "il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo della autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tal fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005";

VISTO in particolare l'art. 8, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs.16 gennaio 2008, n. 4, che così dispone: "Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta alle Stato, e che ricadono nel campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il



supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.90;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs.18 febbraio 2005, n.59, recante *"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della salute, recante *"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372"*;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante *"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale"*;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante *"Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità"*;

VISTO l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge n. 123 del 14 luglio 2008;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153 del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 209, del 14 luglio 2008, di modifica della composizione del nucleo di coordinamento della commissione istruttoria AIA - IPPC;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, presentata in data 19 giugno 2008, dalla Società S.E.I. S.p.A. ai sensi del D.lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 relativa al progetto di Centrale termoelettrica alimentata a carbone, di potenza elettrica di 1320 MWe localizzata nel Comune di Montebello Jonico (RC), all'interno dell'agglomerato industriale di Saline Joniche e relativo elettrodotto di interconnessione alla rete localizzato nei Comuni di Montebello Jonico (RC), Motta San Giovanni (RC), Melito di Porto Salvo (RC) , Badalaghi (RC), Roghudi (RC), Condofuri (RC), San Lorenzo(RC) , Calanna (RC) e Reggio Calabria;

VISTA la documentazione trasmessa con l'istanza e tutte le integrazioni ed i chiarimenti forniti dalla Società Proponente nel corso dell'istruttoria;

VISTO che la Società Proponente ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, mediante annuncio sui quotidiani "La Stampa" e "La Gazzetta del Sud" in data a 21 giugno 2008;

VISTI gli annunci sui quotidiani "La Stampa" e "La Gazzetta del Sud" in data a 31 luglio 2009 relativi al deposito, per la consultazione del pubblico, della documentazione integrativa;



PRESO ATTO che il progetto proposto dalla Società S.E.I. S.p.A consiste nella realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone di potenza termica pari a 2900 MWt lordi e potenza elettrica pari a 1320 MWe lordi, costituita da due unità gemelle da 660 MWe ciascuna e relative opere connesse (opere portuali, sistema di trasporto per il carbone, sottoprodotti di processo ed altri materiali solidi, presa acqua mare, scarico acque di raffreddamento), e di un elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale – RTN;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono pervenute osservazioni da Enti locali e privati cittadini. Tali osservazioni riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS n. 559 del 21 ottobre 2010, che è parte integrante del presente provvedimento, sono state considerate unitamente alle controdeduzioni effettuate dal proponente in sede di istruttoria tecnica ed al fine della definizione del procedimento;

PRESO ATTO che

- entro un raggio di 5 km all'esterno del sito della Centrale sono presenti i seguenti siti della Rete Natura 2000
 - SIC IT9350143 "*Saline Joniche*", posto a una distanza minima di 300 m;
 - SIC IT9350131 "*Pentedattilo*", posto a una distanza minima di 2.200 m;
 - SIC IT9350138 "*Calanchi di Maro Simone*", posto a una distanza minima di 2.700 m;
 - SIC IT9350140 "*Capo dell'Armi*", posto a una distanza minima di 3.900 m;
 - SIC IT9350132 "*Fiumara di Melito*", posto a una distanza minima di 4.200 m;
 - SIC IT9350172 "*Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi*", posto a una distanza minima di 4.200 m;
- sulla base della valutazione di incidenza effettuata sono state escluse incidenze derivanti dalla realizzazione del progetto sui SIC IT9350131





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

"Pentedattilo", SIC IT9350132 "Fiumara di Melito" e SIC IT9350138 "Calanchi di Maro Simone". Alla luce delle misure di mitigazione e compensazione individuate, è stato escluso altresì che la realizzazione del progetto costituisca un elemento di rischio per l'integrità dei SIC IT9350140 "Capo dell'Armi", SIC IT9350143 "Saline Joniche" e SIC IT9350172 "Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi"; in ogni caso nonostante il perdurare di qualche lieve elemento di rischio, il progetto risulta compatibile con i rispettivi obiettivi di conservazione;

- all'interno della fascia di 5 km dall'asse del tracciato dell'elettrodotto di collegamento della centrale alla rete elettrica sono inoltre presenti i seguenti SIC:
 - SIC IT9350131 "Pentadattilo", distante di 800 m;
 - SIC IT9350132 "Fiumara di Melito", distante di 3600 m
 - SIC IT9350138 "Calanchi di Maro Simone", distante 2500 m;
 - SIC IT9350139 "Collina di Pentimele", distante 4000 m.
 - SIC IT 9350140 "Capo dell'Armi", distante 4300 m;
 - SIC IT9350143 "Saline Joniche", distante 2000 m;
 - SIC IT9350149 "Sant'Andrea", distante 2600 m;
 - SIC IT9350171 "Spiaggia di Pilati", distante 4700 m;
 - SIC IT9350172 "Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi", distante 4600 m;
 - SIC IT935018 "Monte Embrisi e Monte Torrione", distante 3200 m;
- l'elettrodotto attraversa altresì con un tratto di 6 km la ZPS IT350300 "Costa Viola";
- sulla base della la valutazione di incidenza effettuata sulle sopra dette aree SIC e ZPS sono stati esclusi effetti negativi derivanti dalla realizzazione dell'opera tali da
- alterare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie per cui è dovuta l'istituzione delle SIC e della ZPS;

AQUISITI il parere positivo con prescrizioni n. 559 del 21 ottobre 2010



della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, espresso a seguito dell'istruttoria congiunta VIA-AIA, ed il relativo "*Piano di Monitoraggio e Controllo*", che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;

AQUISITO il parere negativo n. DG/PBAAC/S04/34.19.04/17744 dell'8 giugno 2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

AQUISITO altresì il parere n. DG/PBAAC/34.19.04/10248 del 28 marzo 2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con cui, a fronte della richiesta del 15 luglio 2010 da parte della Società S.E.I. S.p.A. di riesame del parere negativo DG/PBAAC//S04/34.19.04/1774 dell'8 giugno 2010, il detto Ministero conferma la contrarietà al progetto precedentemente espressa; tale parere allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

AQUISITO il parere negativo espresso dalla Regione Calabria di cui alla nota prot. 4182/GAB del 18 agosto 2008, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

VISTO l'art. 5, comma 2, lettera c-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione, di *«deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra le amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti»*;

TENUTO CONTO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preso atto del contrasto tra il parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali, e della Regione Calabria ed il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, ha chiesto l'attivazione della procedura prevista dal sopra citato art. 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 400/88





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(nota prot. GAB-2011-0012442 e la nota prot. GAB-2011-0012440 del 18.04.2011);

PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri, a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 5, comma 2 lettera c-bis) della legge 400/88, nella riunione del 5 maggio 2011 ha ritenuto *“di condividere la posizione espressa dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla questione della compatibilità ambientale del progetto in epigrafe ed ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso del medesimo con le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale nell'assemblea plenaria del 21 ottobre 2010”*;

ACQUISITO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012 con cui è stata data attuazione alla predetta decisione presa nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, che si allega al presente decreto privo degli Allegati A e B relativi al *“quadro prescrittivo e adempimenti di natura amministrativa”* ed al *“piano di monitoraggio e controllo”* coincidendo gli stessi con gli allegati 1 e 2 a questo provvedimento;

VISTA la nota DAGL 00017 p_4.3.6.1./8 del 13.03.2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che il suddetto DPCM del 15 giugno 2012 *“è stato emanato sulla base della procedura di cui all'art.5 c.2 lett. c-bis della L. 400/1988 e cioè allo scopo esclusivo di risoluzione di conflitti tra amministrazioni, a diverso titolo competenti, in ordine alla definizione di atti e provvedimenti e che tale natura determina la non assoggettabilità alla registrazione della Corte dei Conti” e che* *“Conseguentemente la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) richiede la adozione di un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente, secondo le procedure ordinarie prescritte dal decreto legislativo n.152 del 2006 e ss.mm.ii.”*;

CONSIDERATO che l'istruttoria della centrale termoelettrica da realizzarsi in Comune di Montebello Jonico, località Saline Ioniche, da 1320 MWe proposta dalla SEI S.p.A. rientra nell'ambito della procedura unificata VIA/AIA ai sensi del comma 2 dell'art. 8 *“Norme di organizzazione”* del D. Lgs. 152/2006 modificato dal D. Lgs. 4/2008;



ATTESO che:

- il presente provvedimento ha valenza di VIA e AIA e come tale risultano sostituite le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. (già Allegato II del D.lgs 18 febbraio 2005, n.59);
- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e che non risultano autorizzazioni da acquisire riconducibili al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- è fatta salva l'acquisizione, prima dell'entrata in esercizio, dell'autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra di cui al D.lgs n. 4 aprile 2006, n. 216 e s.m.i.;
- è fatta salva altresì, in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale riconducibili al medesimo livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;

PRESO ATTO, ai fini dell'applicazione dell'art. 29-sexies, comma 8, del citato D. Lgs.152/06, l'impianto non è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

RITENUTO che le determinazioni assunte dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 maggio 2011 ed il conseguente DPCM emanato in data 15 giugno 2012, anzi citati, tengono luogo del mancato concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui all'art. 7 comma 5, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, alla emanazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilità ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale al successivo esercizio relativamente al progetto proposto dalla Società S.E.I. S.p.A., con sede in Milano, Via G. Uberti, 37, concernente la realizzazione di una Centrale termoelettrica alimentata a carbone, di potenza elettrica complessiva di 1320 MWe da localizzare in Comune di Montebello Jonico, località Saline Ioniche (RC) e relative opere connesse, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni, condizioni e disposizioni, indicate nei seguenti allegati:

- Allegato 1: Quadro prescrittivo e adempimenti di natura amministrativa;
- Allegato 2 : Piano di monitoraggio e controllo.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società S.E.I. S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, al alla Regione Calabria, all'ARPA Calabria, alla Provincia di Reggio Calabria, al Comune di Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Melito di Porto Salvo, Badalaghi, Roghudi, Condofuri, San Lorenzo, Calanna e Reggio Calabria, all'ISPRA.

La Società S.E.I. S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. .



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto dello stesso provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

